Provincia di Benevento

DETERMINA DIRIGENZIALE n.622 del 24.3.2020

Oggetto	**Delibera Presidenziale n° 39 del 06/03/2020 -** Direttiva Protocollo 7792 del 12.03.2020 e protocollo 8262 del 23.03.2020 - **Lavoro Agile dipendenti Settore Servizi Supporto – Servizio Affari Generali**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Le Disposizioni Statali relative all' "Emergenza Coronavirus" quali il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, nonchè le prime indicazioni fornite con Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 ("Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020") del Ministro per la Pubblica Amministrazione, nonché da ultimo la direttiva n. 2/2020 del 12.3.2020 "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652" prevedono che le pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso lo svolgimento delle prestazione lavorative, "in forma agile", quale modalità flessibile della prestazione lavorativa del proprio personale dipendente prevista dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla incolumità dell'azione amministrativa.

Con Circolare n 1/2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa) - indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 - in seguito alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consigli odei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a) - sono state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile.

Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizi odei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazione e documenti;
- del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro(sistemi di videoconferenza e call conference);
- del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Anche nel **DPCM del 1° marzo 2020** concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1,lettera a) sono state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile.

Con DPCM 4 marzo 2020 sono state introdotte "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 " prevedendo all'art. 1 – lettera n) che : " la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato,nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017,n. 81, sono assolti in

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Con DPCM 8 marzo 2020 sono stati adottate ulteriori misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure specifiche tra cui quelle dell'art. 1 lett. e) che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

Con DPCM 11 marzo 2020 all'art.1 , comma 6, è stato previsto "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative informa agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza".

Con Direttiva n. 2 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione con ad oggetto:"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652", è stato ulteriormente previsto:

- al punto 3 cpv "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa": In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo2020";
- relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale;
- la possibilità, già chiarita, nella citata circolare n. 1 del 2020, di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

Con Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017, recante "Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti" e **direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020** con oggetto"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020" si precisa, tra l'altro, che, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa,favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate,altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee diaccesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione dicategoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

Con Legge n. 81 del 2017 all'articolo 18, comma 3, viene previsto che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti e viene, altresì, introdotto il concetto di lavoro agile inteso come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in

parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva";

Con Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: "*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*", nel richiamare l'evoluzione normativa su tale tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa, al punto 3 si stabilisce quanto segue: "Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

a) del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
b) dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
c) del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di video conferenza e call conference);
d) del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
e) dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance";

Con Circolare prot. n. 2335 del 12 marzo 2020 dell'Aran venivano stabilite "Disposizioni interne per l'attuazione del DPCM 11/03/2020 che prevede lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19";

Con Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", si specifica che:

- Le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.
- Le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.
- Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.
- Le amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.
- Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
- Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.
- Le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.
- Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell'autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici.

- Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
- Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza(c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza.
- Inoltre, le amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con il cd. "Decreto Cura Italia", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 87 si ribadisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle amministrazioni (arrivando ad autorizzare,quando non sia possibile, l'esenzione dal servizio retribuita -ad eccezione dell'indennità di mensa) e che la presenza negli uffici è da riservarsi solo e soltanto ai casi in cui sia necessaria per assicurare le attività ritenute indifferibili anche in funzione dell'emergenza.

La norma che va letta in coordinato con il disposto dei **successivi artt. 103 e 104** ai fini del corretto esercizio del potere di individuare quali siano le attività indifferibili (la validità di tutti i documenti di riconoscimento ed identità, anche scaduti, è prorogata fino al 31/8/2020; tutti i certificati,attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi scaduti e in scadenza dal 31/1 al15/4 conservano la loro validità fino al 15/6; non si tiene conto del periodo 23/2-15/4 nel computo di qualsivoglia termine relativo a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/2 e per il periodo corrispondente sono prorogati o differiti i termini di formazione del "silenzio");

VISTE le 11 raccomandazioni a cura del Cert-PA di AgID per aiutare i dipendenti pubblici a utilizzare in maniera sicura pc, tablet e smart phone personali quando lavorano da casa, basate sulle raccomandazioni elaborate dal Cert-PA di AgID, sulla base delle misure minime di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni fissate dalla circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017, alfine di supportare le PA e i lavoratori Pubblici e sostenerli nel contrastare eventuali attacchi informatici con comportamenti responsabili, anche quando utilizzano dotazioni personali:

- *Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione*
- *Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto*
- *Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo*
- *Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati*
- *Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione*
- *Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali*
- *Blocca l'accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro*
- *Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette*
- *Utilizza l'accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette*
- *Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi,già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione)*
- *Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa";*

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"(GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020);

- l'Ordinanza del Ministero salute del 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)";
- l'Ordinanza del Ministero salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale"

VISTE per quanto concerne la Regione Campania le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

a) **Ordinanza n. 1 del 24.02.2020** avente ad oggetto: "Misure organizzative volte al contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19";
b) **Ordinanza n. 2 del 26.02.2020** avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
c) **Ordinanza n. 3 del 26.02.2020** avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
d) **Ordinanza n. 4 del 26.02.2020** avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
e) **Ordinanza n.7 del 06.03.2020** avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL – Sospensione temporanea delle discoteche e dialtri luoghi di ritrovo sul territorio regionale;
f) **Ordinanza n.08 del 08/03/2020** avente ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania
g) **Ordinanza n.15 del 13/03/2020** avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL";
h) **Ordinanza n. 16 del 13/3/2020** avente ad oggetto: **"U**lteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
i) **Ordinanza n.17 del 15/03/2020** avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Disposizioni relative al Comune di Ariano Irpino";
j) **Ordinanza n. 18 del 15/3/2020** avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (Sa)";
k) **Ordinanza n. 19 del 20/3/2020** avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, co. 3 della L.23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica";
l) **Ordinanza n. 20 del 22/3/2020** avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania";

DATO ATTO che, nell'immediato dell'emergenza ed al fine di indirizzare i dipendenti della Provincia di Benevento verso il lavoro agile, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla normativa d'eccezione sull'emergenza sanitaria COVID – 19, veniva:

- Adottata la Deliberazione Presidenziale n.39 del 6.3.2020 ad oggetto "*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa – emergenza COVID-192*";
- Emanata la Direttiva del Direttore Generale e del Datore di Lavoro prot. n.7792 del 12.3.2020 con ad oggetto: "*DPCM 11.03.2020 – ulteriori disposizioni attuative del DL 23.02.2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale*" e nella quale venivano identificati:
  - <u>i servizi essenziali da rendersi in presenza fisica:</u>
    - *servizi attinenti la rete stradale ;*
    - *servizi attinenti l'edilizia scolastica;*
    - *servizi di polizia provinciale;*
    - *servizi culturali;*
    - *servizio retribuzioni al personale e servizio finanziario;*

- il personale per il quale non è possibile il lavoro agile:
  - *personale polizia provinciale;*
  - *personale in turni di reperibilità;*
  - *dirigenti e responsabili di PO che potranno ricevere disposizioni ad hoc*
  - *gli operatori di categoria A*
  - *qualunque altro dipendente la cui attività comporti la presenza fisica continuativa in ufficio quale elemento indispensabile al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa;*

- emanata ulteriore Direttiva del Direttore Generale, del Datore di Lavoro e del Segretario Generale prot. n.8262 del 23.03.2020 con ad oggetto: "DPCM 22.03.2020 – ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale nonché ordinanza della Regione Campania n. 19 del 20.03.2020 e n. 20 del 22.03.2020" e nella quale venivano identificati i servizi essenziali da rendersi in presenza fisica:
  - *servizi attinenti la rete stradale;*
  - *servizi di polizia provinciale;*
  - *servizio retribuzioni al personale e servizio finanziario;*

  precisando come tutti gli uffici rimarranno chiusi a qualsiasi attività dalle ore 15,00 anche nei giorni di rientro e che è obbligatorio il lavoro agile in quelle ore pomeridiane dei giorni di rientro anche per il personale per il quale è individuata prestazione essenziale in presenza fisica;

DATO ATTO PERTANTO CHE

- tutte le restanti attività devono essere erogate in modalità agile, sotto la vigilanza e monitoraggio dei responsabili di settore, coordinati e coadiuvati dai dirigenti;
- che in alternanza allo svolgimento di attività in modalità agile, per il personale pure elencato nella direttiva protocollo 7792 del 12.03.2020 per cui non è possibile la relativa attivazione, si disponga il collocamento in congedo ordinario per il periodo fino al 03.04.2020 qualora si posseggano ferie arretrate maturate fino al 31.12.2019;
- che, per il personale di cui al punto precedente, qualora non si disponga delle ferie ordinarie, si attivi il motivato esonero dal servizio di cui all'art 87 comma 3 che testualmente recita:
  "3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"
- debba comunque essere assicurata la presenza presso gli uffici istituzionali della provincia nella sede della "Rocca dei Rettori" di almeno due responsabili/dirigenti per ciascun giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, ferma la reperibilità dei responsabili e/o dipendenti assenti in caso di urgente necessità;

RICORDATO che, ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 1/2017 devono essere rispettate le 11 raccomandazioni a cura del Cert-PA di AgID come sopra meglio elencate con l'adozione da parte dei dipendenti in smart working;

DATO ATTO, a questo punto, e data la situazione emergenziale in corso, sulla base della normativa extra ordinem, che sono autorizzati al lavoro agile prioritariamente i seguenti lavoratori dipendenti del Settore Servizi di Supporto – Servizio Affari Generali:

- **Paduano Vincenzo** – Istruttore Amministrativo categoria C
- **Sabatino Angelo** – Collaboratore Professionale categoria B3
- **Vivolo Palmina** - Collaboratore Professionale categoria B;

a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo, sino alla durata dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

DATO ATTO che

- per i suindicati dipendenti verrà sottoscritto, di concerto con il Responsabile della PO relativa e del dirigente, apposito accordo di cui all'allegato B della delibera presidenziale n. 39 del 06.03.2020 ed alla direttiva COVID-19 ultima protocollo 8262 del 23.03.2020, all'interno del quale sono dettagliatamente indicate le mansioni compiti e funzioni da svolgersi in modalità agile
- unitamente all'accordo verranno sottoscritti per accettazione anche la disciplina transitoria relativa agli aspetti organizzativi – trattamento giuridico-economico e l'informativa modello INAIL sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

RICORDATO che la circolare 1/2020 della Funzione Pubblica ed il punto 9 della Direttiva n. 2/2020 invitano le amministrazioni pubbliche a comunicare via PEC al seguente indirizzo:protocollo_dfp@mailbox.governo.it al Dipartimento le misure adottate in materia di smart working in emergenza COVID-19;

ACQUISITO il parere del Responsabile della P.O. Elaborazione Dati Digitalizzazione sulla fattibilità tecnica di attivazione del lavoro agile;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio P.O. competente;

DATO ATTO che la prestazione lavorativa dei suddetti dipendenti in modalità agile rispetta le seguenti condizioni:

- possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
- adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
- possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati;

VERIFICATO, pertanto, che è possibile procedere all'attivazione del lavoro agile;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2010, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2010, n. 213;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROCEDERE all'attivazione del lavoro agile ai seguenti dipendenti del Settore Servizi di Supporto-Servizio Affari Generali :

- **Paduano Vincenzo** – Istruttore Amministrativo categoria C
- **Sabatino Angelo** – Collaboratore Professionale categoria B3
- **Vivolo Palmina** - Collaboratore Professionale categoria B;

a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo, sino alla durata dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'allegato B della delibera presidenziale n. 39 del 06.03.2020 e della direttiva prot.8262 del 23.03.2020.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Gestione del Personale per il prosieguo di competenza, oltre che al Responsabile del Servizio competente per il monitoraggio della prestazione di cui all'allegato C della citata deliberazione presidenziale n° 39/2020 e della direttiva prot. 8262 del 23.03.2020.

Il Responsabile P.O.
(Dott. ssa Libera del Grosso)

Il Dirigente
(dr. Maria Luisa Dovetto)

PARERE del Responsabile del Servizio P.O. Raccolta Elaborazione Dati - Digitalizzazione sulla Fattibilità Tecnica di attivazione del lavoro agile

Ft. Dr. Nicola Ranaldo